

Omissis

FATTO

FATTO E DIRITTO

B.A. ricorre avverso la sentenza 30.1.09 della Corte di appello di Roma che ha confermato quella, in data 6.2.07, del locale tribunale con la quale è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., falso ideologico per induzione per avere - quale avvocato esercente la professione nel settore del diritto del lavoro, con particolare riferimento all'assistenza dei dipendenti delle ferrovie dello Stato, allegato a due ricorsi presentati alla sezione lavoro del Tribunale di Roma da V.F. e Bo.Lu. nei confronti della società ferroviaria da cui erano stati licenziati, una falsa lettera raccomandata di impugnazione del licenziamento, requisito di ammissibilità dei ricorsi presentati dai suoi due assistiti, impugnativa del licenziamento in realtà concernente solo altro lavoratore licenziato nell'occasione, anch'esso assistito dal B. con separato ricorso, inducendo in tal modo il giudice del lavoro in errore circa i requisiti di ammissibilità dei ricorsi di V. e Bo. e ad accogliere di conseguenza i ricorsi stessi, con sentenze rispettivamente depositate il 4.4.02 e 31.5.02.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza od erronea applicazione degli artt. 48 e 479 c.p., in relazione all'art. 483 c.p., dal momento che il giudice del lavoro non aveva attestato la veridicità del contenuto della lettera che impugnava il licenziamento, ma si era limitato a constatarne ed a dichiararne solo l'avvenuto deposito, per cui - si deduce con il secondo motivo - ritenuto configurabile il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) lo stesso doveva ritenersi prescritto, dovendo il termine prescrizione decorrere dal deposito dei ricorsi (2001) e non dal deposito delle sentenze civili.

Il ricorso è manifestamente infondato.

L'art. 483 c.p. - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte - prevede l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione ad un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell'atto alla dichiarazione ricevuta.

Nell'ipotesi, invece, di cui agli artt. 48 e 479 c.p. la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico da parte del pubblico ufficiale che quest'ultimo forma, per cui la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo in quanto confluisce nell'atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato.

Nella specie, pertanto, del tutto correttamente è stato ritenuto il reato di falso ideologico per induzione del pubblico ufficiale, in atto pubblico, nel comportamento del legale che ha indotto in errore il giudice del lavoro mediante la falsa documentazione allegata ai ricorsi, nei termini di cui all'imputazione, essendosi determinato detto pubblico ufficiale, sulla base dell'induzione consistita nel far figurare, contrariamente al vero, come inviata anche dai dipendenti V. e Bo. la lettera raccomandata di impugnazione del

licenziamento, presupposto di ammissibilità dei ricorsi dai predetti presentati al giudice del lavoro, ad emanare due sentenze ideologicamente false in quanto ad un oggettivo presupposto di validità del contenzioso processuale.

E' stato quindi il giudice del lavoro l'autore immediato della falsità ideologica, il quale, ingannato dall'odierno ricorrente, ha dichiarato fatti diversi dal vero della cui falsità deve appunto mediatamente risponderne, per induzione, il privato.

Le considerazioni fin qui esposte rivestono efficacia assorbente anche riguardo al secondo motivo di ricorso.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in Euro 1.000,00, nonchè alla rifusione delle spese sostenute per il presente grado dalla parte civile costituita che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010
